

TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE: APPLICAZIONI E PROSPETTIVE

Ferrara, 18 Settembre 2019



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ing. Luciana Distaso
distaso.luciana@minambiente.it

Obiettivi

Coordinamento e semplificazione della disciplina in materia di gestione delle Terre e rocce da scavo in un unico testo integrato, autosufficiente e internamente coerente

Gestione delle Terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti

La **GESTIONE delle TRS** qualificate come SOTTOPRODOTTI (**Titolo II**) provenienti da tutti i tipi di cantieri, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture

DEPOSITO TEMPORANEO (Titolo III, Art. 23)

Il DPR 120/2017 disciplina in modo dettagliato il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

Il **RIUTILIZZO IN SITO** di TRS escluse dalla disciplina rifiuti (**Titolo IV, Art. 24**) ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/2006

SITI OGGETTO DI BONIFICA (Titolo V)

La gestione delle TRS nei siti oggetto di bonifica (Titolo V, art 25 e 26)

Nelle **DEFINIZIONI (Titolo I, art 2)**...

... viene abbandonando il termine 'materiali da scavo' e vengono introdotte le definizioni di 'lavori', di 'suolo' (che comprende anche le «matrici materiali di riporto») e di 'terre e rocce da scavo' («suolo scavato»)

Definizione di «terre e rocce da scavo»

(art. 2, comma 1, lett. c) D.P.R. 120/17)

“Il **suolo escavato** derivante da **attività finalizzate alla realizzazione di un'opera**, tra le quali:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
- opere infrastrutturali (gallerie, strade);
- rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo **possono contenere anche i seguenti materiali**: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , per la specifica destinazione d'uso”.

Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica

(art. 12 D.P.R. 120/17)

Se l'area di produzione ricade in un **sito oggetto di bonifica**, l'**ARPA** (sulla base dei risultati della caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06) **valida i requisiti di qualità ambientale** di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 120/17, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione.

ARPA comunica poi al proponente se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati (per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica), **non superano le CSC** di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo (art. 9 del D.P.R. n. 120/17).

Attività di scavo

(art. 25 D.P.R. 120/17)

Per le **attività di scavo** da realizzare nei **siti oggetto di bonifica già caratterizzati** ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. N. 152/06, si applicano le seguenti **procedure**:

- nella realizzazione degli scavi è analizzato un **numero significativo di campioni di suolo insaturo** prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo
- il **piano di dettaglio è concordato con ARPA** che può stabilire particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento
- il **proponente** (trenta giorni prima dell'avvio dei lavori) **trasmette agli Enti il piano operativo degli interventi** previsti e un cronoprogramma dettagliato con l'indicazione della data di inizio dei lavori;
- le attività di scavo sono effettuate **senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione**, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV, e della Parte VI del D.Lgs. n. 152/06, e nel rispetto della normativa vigente in tema di **salute e sicurezza dei lavoratori**
- sono adottate le precauzioni necessarie a **non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali** interessate (in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali)
- le eventuali **fonti attive di contaminazione**, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono **rimosse e gestite** nel rispetto delle norme in materia di gestione dei **rifiuti**.

Utilizzo nel sito

(art. 26 D.P.R. 120/17)

Le terre e rocce prodotte dalle attività di scavo di cui all'art. 25 **possono essere sempre utilizzate all'interno del sito** oggetto di bonifica a condizione che sia **garantita la conformità alle CSC** per la specifica destinazione d'uso (o ai valori di fondo naturale).

Se l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è inserito all'interno di un **progetto di bonifica approvato**, si applica l'art. 242, comma 7 del D.Lgs. n. 152/06.

Le terre e rocce da scavo **non conformi alle CSC** (o ai valori di fondo), **ma inferiori alle CSR**, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:

- a) le **CSR**, all'esito dell'analisi di rischio, sono **preventivamente approvate** dall'autorità competente. Le terre e rocce da scavo **conformi alle CSR** sono riutilizzate nella **medesima area assoggettata all'analisi di rischio** e nel **rispetto del modello concettuale** preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce da scavo conformi alle CSR in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle CSC
- b) qualora ai fini del calcolo delle CSR **non** sia stato preso in considerazione il **percorso di lisciviazione in falda**, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente

Indicazioni Operative in ordine agli interventi e opere da realizzare nei Sito di Interesse Nazionale “Bacino del Fiume Sacco” oggetto di procedimenti edilizi

Obiettivo: fornire indicazioni operative in ordine agli interventi e opere che possono essere realizzati nel sito di interesse nazionale del bacino del fiume Sacco, di competenza del MATTM ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006

Tipologie interventi


- ✓ Interventi ai sensi dell'art. 34 del D.L. 133/2014 (Sblocca Italia)
- ✓ Interventi e opere che comportano attività di scavo (art. 25 del D.P.R. 120/2017)
- ✓ Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche (art. 242 comma 9 D.Lgs. 152/2006)
- ✓ Altri interventi, opere e attività nei SIN



Indicazioni Operative in ordine agli interventi e opere da realizzare nei Sito di Interesse Nazionale “Bacino del Fiume Sacco” oggetto di procedimenti edilizi

Schema Indicazioni Operative

- 1) Premessa
- 2) Interventi ai sensi dell'art. 34 del D.L. 133/2014 (Sblocca Italia)
 - Campo di applicazione
 - Procedure tecniche
 - Procedimento MATTM
- 3) Interventi e opere che comportano attività di scavo (art. 25 del D.P.R. 120/2017)
 - Campo di applicazione
 - Procedure tecniche
 - Procedimento MATTM
- 4) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche (art. 242 comma 9 D.Lgs. 152/2006)
- 5) Altri interventi, opere e attività nei SIN



Interventi ai sensi dell'art. 34 del D.L. 133/2014 (Sblocca Italia)

Campo di applicazione

- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture;
- interventi per l'adeguamento a prescrizioni autorizzative;
- opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi;
- altre opere lineari di pubblico interesse.



Condizione: “a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area”.

Interventi ai sensi dell'art. 34 del D.L. 133/2014 (Sblocca Italia)- Procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati

area caratterizzata: ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, possono essere utilizzati i dati esistenti per il suolo e il sottosuolo e le acque sotterranee purché idonei a fornire una esaustiva rappresentazione dell'area oggetto dell'intervento; per la matrice acque sotterranee possono essere utilizzati anche i dati in possesso degli enti pubblici, validati dall'ARPA territorialmente competente.

Area oggetto di **una messa in sicurezza operativa** (quindi, è già stato presentato, approvato ed eseguito il piano della caratterizzazione ed esiste il modello concettuale definitivo), l'art. 34, comma 8, lett. b), D.L. 133/2014 stabilisce che *“il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno 15 gg di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa”*.

area non caratterizzata trova applicazione il comma 8, lett. a) dell'art. 34, che così dispone:

“è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettaglio cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori”.

Interventi e opere che comportano attività di scavo (art. 25 del D.P.R. 120/2017).

Campo di applicazione

L'art. 25 del D.P.R. 120/2017 si applica, al di fuori dei casi previsti dal citato art. 34 del D.L n. 133/2014, alle *“attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

Finalità: realizzazione di «opere», intese quali *“il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichino una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.”* (cfr. art. 2, comma 1, lett. aa), del D.P.R. 120/2017).

I presupposti per l'applicazione della norma sono:

1. che nel sito siano state attivate le procedure di cui al Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. 152/2006 (cfr. art. 2, comma 1, lett. z, del D.P.R. 120/2017 che definisce il “sito oggetto di bonifica”);
2. che sia stata completata la fase della caratterizzazione, secondo la procedura dettata dall'art. 242, D.Lgs. 152/2006, con la validazione dei dati da parte dell'ARPA competente, nel rispetto dei criteri generali dettati dall'Allegato II al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

Interventi e opere che comportano attività di scavo (art. 25 del D.P.R. 120/2017).

Per le attività di scavo da realizzare ai sensi dell'art. 25 si applicano le **procedure** dettate dalle lettere a) e b). La procedura è funzionale all'esecuzione dell'attività di scavo nei siti oggetto di bonifica nonché alla gestione dei materiali di scavo, anche nell'ipotesi in cui il proponente intenda disfarsene qualificandoli come rifiuti; pertanto, anche nell'ipotesi di gestione dei detti materiali come rifiuti, si applicano le procedure di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25.

Qualora la caratterizzazione del sito, effettuata ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, sia considerata da ARPA sufficiente a fornire le informazioni di cui alla lettera a), il medesimo organo tecnico potrà valutare, caso per caso, di ritenere ottemperata la procedura di cui alla medesima lettera a).

Qualora dall'applicazione della procedura di cui alla lettera a), dovesse emergere un quadro ambientale conoscitivo differente rispetto al modello concettuale noto, il modello concettuale e le relative procedure ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, dovranno essere conseguentemente aggiornate.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche (art. 242, comma 9 D.Lgs. 152/2006)

Ai sensi dell'art.242, comma 9, ultimo capoverso, D.Lgs. 152/2006, «Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione rischi».

Tale disposizione è riferita ai siti nei quali è attiva la messa in sicurezza operativa

Altri interventi, opere e attività nei SIN

Nei casi non rientranti nelle tipologie di interventi citate si ritiene applicabile il principio secondo cui, nelle aree caratterizzate ai sensi dell'art.242 del D.Lgs.152/2006, possono essere autorizzati interventi, opere, attività a condizione che siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.


Le Indicazioni Operative non si applicano a tutte quelle attività che non interferiscono, neppure potenzialmente, con le matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque di falda) e non determinano rischi per la salute dei lavoratori e per i fruitori dell'area.

In tali ultimi casi si ritiene opportuno che l'amministrazione procedente, in sede di formazione del titolo edilizio, chieda al proponente apposita autocertificazione e/o asseverazione non soggetta a valutazione preliminare da parte del MATTM.

Terre e rocce da scavo - Modello circolare



Modello circolare nelle bonifiche



«L'economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile».

Reindustrializzazione in modalità ecosostenibile

Riutilizzo delle matrici



Riutilizzo di aree non più fruibili o con limitazioni d'uso (consumo del suolo)

Vantaggi


- Obiettivi di bonifica facilmente raggiungibili
- Trattamento di materiale con contaminazione eterogenea



Svantaggi

- Costo più elevato rispetto al trattamento
- Trasferimento della contaminazione da un sito all'altro
- Impatti ambientali derivanti dal trasporto delle terre
- Consumo di terreno pulito ai fini del deposito delle terre contaminate
- Economicamente ed ambientalmente poco sostenibile

Conclusioni - Terre e rocce da scavo nelle bonifiche





Grazie per l'attenzione